

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

PROVINCIA DI RAVENNA

REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE “LUIGI DAL PANE”

Approvato con deliberazione adottata dal C.C. nella seduta del 6/10/76 al n. 240 (C.R.C. n. 21291 del 4/1/77).

Modificato con atti C.C. n. 286 del 13/12/76, n. 283 del 17/11/78, n. 136 del 8/9/80, n. 227 del 13/11/80 e n. 27 del 24/02/86.

N\DATI\REGOLAMENTI\BIBLIOTE.DOC

U\REGOLAMENTI\FUNZION. BIBLIOTECA

Dischetto n. 1

TITOLO I

LE FINALITA' E I COMPITI

ART. 1

La Biblioteca pubblica comunale si propone come obiettivo fondamentale di offrire a tutti i membri della comunità, ragazzi, giovani ed adulti una concreta possibilità ed un incoraggiamento:

a) ad accrescere e ad aggiornare la loro preparazione culturale in un processo autonomo e permanente;

b) a conseguire l'aggiornamento tecnico-professionale di cui ognuno ha bisogno per migliorare la propria condizione economica e per contribuire al progresso della vita economica del paese;

c) a procurarsi l'informazione necessaria per eseguire consapevolmente i loro doveri di cittadini;

d) a soddisfare le loro aspirazioni di ordine spirituale ed intellettuale e a sviluppare le loro facoltà creative e critiche e ad utilizzare proficuamente il loro tempo libero. Per raggiungere tali finalità la Biblioteca pubblica comunale si assume i seguenti compiti:

a) di raccogliere ed ordinare i libri e altri materiali di informazione e di comunicazione delle idee (periodici, opuscoli, giornali, carte, diapositive, films, dischi ecc.) avendo presenti gli interessi, il livello di cultura e la capacità di lettura di tutta la popolazione;

b) di promuovere l'uso delle sue raccolte sia attraverso i normali servizi della lettura e del prestito, sia organizzando servizi di informazione e di guida alla lettura;

c) di stimolare gli interessi culturali dei membri della comunità organizzando, anche in collaborazione con altri enti e associazioni un programma di attività culturali (mostre, letture, conferenze, discussioni su libri nuovi, esecuzioni musicali, ecc;) d) di accrescere nella popolazione la conoscenza della storia locale, delle tradizioni e del costume con la valorizzazione della "sezione locale";

e) di offrire, in collaborazione con la scuola, un servizio specialmente organizzato ai ragazzi delle ultime classi elementari e della scuola media, sia per comunicare loro l'abitudine e il gusto della lettura, sia per rendere effettive le possibilità di formazione autodidattica e di sviluppo culturale autonomo che sono suggerite dalla legge istitutiva della scuola media obbligatoria con la pratica delle ricerche;

f) di rendere ogni altra iniziativa che, alla luce dei più moderni indirizzi educativi e sociologici, possa apparire via via necessaria o utile per mantenere la propria funzione di centro culturale della comunità;

g) di assicurare un attivo servizio di prestito interbibliotecario con tutte le biblioteche comunali italiane e un servizio di informazione bibliografica;

h) di assicurare un servizio di riproduzione ai fini della documentazione e della ricerca.

TITOLO II

ORGANI DELLA BIBLIOTECA

ART. 2

La Biblioteca pubblica comunale è amministrata dall'Amministrazione comunale, coordinata dalla Commissione di biblioteca.

ART. 3

Spetta all'Amministrazione comunale:

- a) curare che i necessari stanziamenti a bilancio corrispondano alle effettive esigenze della cittadinanza (e che comunque detto stanziamento non sia inferiore a L. 150 per abitante);
- b) instaurare con la Commissione di biblioteca rapporti di collaborazione per la migliore riuscita delle iniziative. L'Amministrazione comunale patrocina le scelte e le attività culturali proposte dalla Commissione di biblioteca, nel quadro più vasto di politica culturale promossa e dall'Amministrazione stessa. A tal fine la Commissione di biblioteca si impegna a realizzare quelle proposte culturali di interesse comune che l'Amministrazione ritiene opportuno sottoporre alla sua attenzione.

In caso di divergenze sulla conduzione del servizio bibliotecario, l'Amministrazione comunale non potrà emettere provvedimenti in proposito senza aver preventivamente consultato la Commissione di biblioteca.

ART. 4

""Il Consiglio comunale provvede alla nomina della Commissione della biblioteca che sarà composta da:

- Assessore alla cultura;
- un rappresentante del Consiglio di circolo della Scuola elementare;
- un rappresentante del Consiglio d'istituto della Scuola media;
- cinque rappresentanti eletti fra gli utenti della biblioteca.

La Commissione eleggerà al proprio interno il Presidente.

La Commissione, successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione dell'Amministrazione comunale, presenterà all'esame del Consiglio comunale il programma delle attività e delle iniziative che intenderà promuovere per l'anno cui è riferito il Bilancio"".

ART. 5

Si decade da membro della Commissione:

1. per dimissioni dalla carica;
 2. per assenze a tre sedute consecutive, previa consultazione dell'interessato;
- Il Consiglio comunale provvederà alla sostituzione dei membri dimissionari o decaduti.

ART. 6

La Commissione di biblioteca resta in carica cinque anni e tuttavia dovrà essere rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 7

La Commissione si riunisce, ordinariamente, almeno 4 volte all'anno nei locali della Biblioteca e, straordinariamente, tutte le volte che lo richiede il Presidente o un terzo dei suoi componenti.

Essa esprime pareri sulla scelta dei libri e avvanzerà proposte:

- a) - sull'accettazione delle offerte;
- b) - sul miglioramento e la sicurezza del materiale librario;
- c) - sulle manifestazioni culturali da attuare;
- d) - sull'entità degli stanziamenti che l'Amministrazione comunale dovrà indicare in bilancio.

ART. 8

La carica di membro della Commissione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per affari riguardanti la Biblioteca.

ART. 9

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti, mentre le decisioni sono valide con la maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 10

Di ogni seduta verrà redatto apposito verbale a cura del Segretario.

ART. 11

Alla fine di ogni anno la Commissione farà pervenire al Sindaco e al Consorzio di pubblica lettura competente, una relazione sul lavoro svolto nell'anno decorso mettendo in evidenza l'incremento delle raccolte, il movimento dei lettori e quant'altro sia ritenuto degno di menzione.

TITOLO III

PERSONALE

ART. 12

Il personale della Biblioteca comunale è costituito da un bibliotecario, il cui trattamento economico verrà stabilito dall'Amministrazione Comunale.

ART. 13

Spetta al bibliotecario svolgere tutti i compiti connessi al normale funzionamento di un istituto culturale in particolare:

- a) - assicurare le procedure di maggior impiego tecnico (scelta dei libri in collaborazione con la Commissione di biblioteca, revisione della catalogazione, classificazione, soggettazione ed inserzione delle schede, informazione, consulenza e organizzazione delle attività della biblioteca, con la collaborazione volontaria dei membri della Commissione);
- b) - rispondere della consistenza e conservazione delle raccolte;
- c) - elaborare annualmente la relazione tecnico- statistica di cui all'art. 11;
- d) - provvedere nel corso delle operazioni di revisione, alla compilazione di un elenco delle opere logorate dall'uso, da inviare al macero, da sostituire o da rilegare;
- e) - sbrigare la corrispondenza in arrivo e in partenza, che sarà firmata dal Sindaco o dal suo delegato.

Il Sindaco, d'accordo con il bibliotecario concede facoltà di firma degli atti interni di ordinaria amministrazione.

ART. 14

Sia per quanto riguarda le proposte sulla scelta dei libri, che per le attività culturali della Biblioteca, il bibliotecario e la Commissione di biblioteca dovranno tener conto delle indicazioni fornite dagli utenti del servizio espresse anche da eventuali organismi collettivi formati da lettori (assemblee, comitati, consigli).

ART. 15

Il bibliotecario è responsabile della conservazione del materiale librario e dei mobili.

TITOLO IV

FINANZIAMENTO

ART. 16

Alle spese occorrenti per il personale, per l'acquisto dei mobili, e del materiale libraio, ecc. provvederà il Comune con gli ordinari mezzi di bilancio.

ART. 17

All'incremento del materiale bibliografico e alle spese per rilegature si provvede:

- a) - con apposito stanziamento compreso nel bilancio del Comune;
- b) - con doni, legati, erogazioni della Regione, di altri enti e di cittadini.

TITOLO V

ORDINAMENTO

ART. 18

Su una pagina interna determinata di ogni pubblicazione, oltre che sul frontespizio ed in calce all'ultima pagina del testo, deve essere impresso un timbro con la scrittura "Biblioteca comunale - Castel Bolognese (RA), con lo stemma del Comune al centro.

ART. 19

Ogni pubblicazione è elencata nel registro di ingresso e registro cronologico d'entrata, il cui numero corrispondente deve trovarsi impresso con apposito numeratore sull'opera stessa alla fine del testo.

ART. 20

La schedatura seguirà le vigenti regole ministeriali in uso presso le biblioteche governative.

Su ogni scheda è indicato anche il numero progressivo di entrata e la posizione in cui la relativa opera è collocata.

Tale posizione (o segnatura) viene segnalata anche a matita nel margine superiore destro del frontespizio e sarà poi riportata nei cartellini che saranno applicati su ogni libro; uno sul dorso ed un

altro nell'interno della copertina.

ART. 21

La Biblioteca deve possedere:

- a) - un registro dell'ingresso a volume;
- b) - un catalogo per autori, a schede;
- c) - un catalogo per soggetti, a schede;
- d) - un catalogo delle opere in continuazione sulle quali sono segnati i fascicoli che di mano in mano entrano in Biblioteca;
- e) - un catalogo dei periodici, a schede;
- f) - un registro delle opere smarrite o sottratte;
- g) - un registro delle opere desiderate dai lettori;
- h) - un registro a schede delle opere prestate;
- i) - un elenco inventario mobili.

TITOLO VI

USO PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA

ART. 22

La Biblioteca resta aperta al pubblico nei giorni e secondo l'orario stabilito dall'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di biblioteca.

ART. 23

Ogni anno per un periodo da stabilirsi, la Biblioteca resterà chiusa al pubblico, per consentire al personale addetto il controllo e il riordinamento del materiale librario, la pulizia dei volumi, lo scarto di quelli deteriorati e le ferie.

ART. 24

Non possono essere dati in lettura i libri non ancora registrati e regolarmente catalogati.

ART. 25

E' vietato danneggiare in qualsiasi modo, con segno od altro, le pubblicazioni date in lettura.

ART. 26

Il bibliotecario può allontanare temporaneamente dalla Biblioteca coloro che non osservino le norme del presente regolamento o turbino comunque la quiete o l'ordinato funzionamento della Biblioteca. In caso di provvedimenti più gravi provvederà l'Amministrazione comunale.

ART. 27

Chi si rende colpevole di sottrazioni o di guasti gravi sarà perseguito a termini di legge dalla

Amministrazione comunale su segnalazione della Commissione di biblioteca.

TITOLO VII

PRESTITO A DOMICILIO

ART. 28

E' consentito il prestito a domicilio, con le esclusioni e le limitazioni di cui all'articolo seguente.

ART. 29

Sono esclusi dal prestito:

- a) - le enciclopedie, i dizionari, i repertori bibliografici e in generale le opere di consultazione;
- b) - gli ultimi numeri delle riviste e dei periodici;
- c) - i libri donati con questa espressa condizione.

ART. 30

Chi chiede le opere in prestito dovrà documentare la propria identità e la propria residenza nel Comune.

ART. 31

Di coloro cui viene concesso il prestito a domicilio, dovrà essere tenuto apposito schedario.

ART. 32

Ad una stessa persona non possono essere prestati più di un'opera, due volumi per volta.

ART. 33

Chi non abbia restituito i volumi ricevuti in precedenza non potrà averne altri in prestito.

ART. 34

Il periodo del prestito non può superare i 20 giorni, salvo espressa proroga del bibliotecario.

ART. 35

E' vietato prestare ad altri opere avute in prestito.

ART. 36

Chi non restituisce puntualmente le pubblicazioni avute in prestito, sarà invitato a restituirle con

lettera raccomandata con tassa a carico.

In caso di mancata ottemperanza al sollecito, l'Amministrazione comunale deciderà sui provvedimenti da adottare a carico dell'inadempiente.

ART. 37

Coloro che danneggiano le opere in prestito sono tenuti a restituire con altro esemplare integro o pagarne il valore.

ART. 38

Qualora la Biblioteca sia ammessa al prestito con altre biblioteche, i lettori che ne facciano richiesta possono ottenere in prestito anche opere di altri istituti. In tal caso essi dovranno rimborsare le spese di invio e di restituzione di tali opere.

Nessuna deroga potrà essere concessa per questi prestiti relativamente alla data di restituzione che deve considerarsi tassativa e improrogabile.

ART. 39

Il presente regolamento va affisso nei locali della Biblioteca ben visibile al pubblico.